



COMUNE DI OSPEDALETTO
PROVINCIA DI TRENTO

COPIA

N°37
Reg. delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

O G G E T T O

Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 18.8.2000 n. 267. Sentenza n. 59/2024 Giudice di Pace di Borgo Valsugana.

Oggi **ventisette** del mese di **novembre** dell'anno **duemilaventicinque** alle ore **18:00**, nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge si è riunito in seduta Ordinaria Pubblica di Prima convocazione il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Licciardiello Edy	Presente	Zampiero Giulio	Presente
Cavagna Genny	Presente	Zortea Giorgio	Presente
Furlan Andrea	Presente	Zortea Sandro	Presente
Insommo Martina	Presente	Perin Danilo	Assente
Menestrina Anna	Assente	Pierotti Nicola	Presente
Nicoletti Marco	Presente	Furlan Mirko	Presente

Presenti 10 Assenti 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa Biscaro Sonia, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Licciardiello Edy nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 18.8.2000 n. 267. Sentenza n. 59/2024 Giudice di Pace di Borgo Valsugana.
---------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- A seguito di ricorso ex art. 204 bis D. Lgs. 30 aprile 1992, nr. 285 ed art. 7 del D.Lgs. 01.09.2011 nr. 150 proposto da O.G. - le cui complete generalità vengono riportate sul prospetto allegato, sottratto al diritto d'accesso in forza del Regolamento n. 2016/679 dell'Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, adottato il 27 aprile 2016 - avverso il verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada nr. 19V/19326076A/2024 del 09/09/2024 emesso dal Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino, il Giudice di Pace di Borgo Valsugana, con RG n. 578/2024, fissava udienza il 27/11/2024 per la comparizione delle parti individuando il Comune di Ospedaletto quale soggetto legittimato passivo;
- Si costituiva in giudizio il Comune di Ospedaletto con memoria difensiva depositata il 13/11/2024;
- Con sentenza n. 59/2024 del 27/11/2024, assunta al protocollo del Comune con nr. 5117 dd. 27/11/2024, il Giudice di Pace di Borgo Valsugana accoglieva il ricorso e per l'effetto annullava il verbale di contestazione nr. 19V/19326076A/2024 precisando nelle motivazioni che *“l'amministrazione convenuta non ha fornito prova in giudizio che il dispositivo di rilevamento per l'accertamento per cui è causa fosse debitamente omologato con decreto ministeriale e non semplicemente approvato, le risultanze dell'apparecchiatura in parola non possano essere utilizzate ai fini dell'accertamento della violazione, con conseguente illegittimità del verbale di contestazione opposto ed annullamento dello stesso”*;
- Per tale motivo il Giudice di Pace di Borgo Valsugana *“accoglie il ricorso del 13/10/2024 e per l'effetto annulla il verbale n. 19V/19326076A/2024 del 09/09/2024 emesso dal Comune di Borgo Valsugana, Gestione Associata, Corpo di Polizia Locale della Valsugana e Tesino”*;
- Con il dispositivo il Giudice di Pace condannava pertanto il *“Comune di Ospedaletto, in persona del Sindaco p.t., a pagare a O.G., a titolo di rifusione delle spese del presente giudizio, la somma di Euro 43,00.-, pari al rimborso della spesa del contributo unificato”*;
- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 282 del Codice di Procedura Civile, la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti e produce effetti esecutivi sin dal momento della sua pubblicazione;

Richiamato l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000, che disciplina le fattispecie di spese riconoscibili quali debiti fuori bilancio, disponendo:

“Con deliberazione consiliare, di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza. 2.

Per il pagamento, l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.”;

Dato atto che l'art. 194 del TUEL introduce pertanto un'elencazione tassativa dei casi in cui è possibile riconoscere legittimamente debiti non previsti in sede di programmazione annuale e di bilancio;

Richiamato il principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 relativo alla contabilità finanziaria, ed in particolare il punto 9.1, ai sensi del quale l'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta comporta la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio, prima di impegnare le spese con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili. Nel caso in cui il riconoscimento intervenga successivamente alla scadenza dell'obbligazione, la spesa è impegnata nell'esercizio in cui il debito fuori bilancio è riconosciuto;

Dato atto che il debito fuori bilancio rappresenta un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano il processo finanziario della spesa degli enti locali, ossia debiti verso terzi costituitisi senza la preventiva adozione del dovuto atto contabile di impegno;

Richiamata la delibera della Corte dei Conti, Sez. Autonomie, n. 4/2018, in merito all'appostazione contabile della spesa relativa ad un debito fuori bilancio, in base alla quale le spese impegnate per i debiti (assunti dall'Ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta) riconosciuti come debiti fuori bilancio, anche se rilevati all'atto d'approvazione del rendiconto, vanno sempre imputati all'esercizio di scadenza. Se, viceversa, i debiti riconosciuti non sono ancora scaduti, vanno registrati nell'esercizio di riconoscimento ed imputati nel momento in cui diventano esigibili;

Richiamati inoltre i seguenti orientamenti giurisprudenziali in merito al riconoscimento di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive:

- Sezione Autonomie della Corte dei Conti - pronuncia n. 10/09 e Sezioni riunite in sede giurisdizionale – sentenza n. 12/2017QM: nel caso di sentenze esecutive, i debiti fuori bilancio sono da ritenersi maturati alla data della pubblicazione della sentenza, a decorrere dalla quale il debito è giuridicamente esistente;
- Corte dei Conti – Sez. Reg. di controllo per la Regione Siciliana – deliberazione n.177/2015/PAR: nel caso di sentenza di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di discrezionalità per valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- Corte dei Conti – Sez. Reg. di controllo per l'Emilia Romagna – deliberazione n. 11/2006 e Corte dei Conti – Sez. Reg. di controllo per Lombardia – deliberazione n. 36/2017/PAR: la procedura di riconoscimento del debito costituisce adempimento obbligatorio, che non può essere lasciato alle valutazioni di amministratori o funzionari;
- Corte dei Conti Friuli V.G. - Sez. Reg. di controllo – deliberazione n. 6/2005: la natura della deliberazione consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio da sentenza esecutiva non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito – che di per sé già sussiste – bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza), che è maturato al di fuori di questo, nonché di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- Corti dei Conti – sezioni riunite per la Regione Sicilia in sede consultiva – deliberazione n. 2/2005/Cons.: il riconoscimento del debito fuori bilancio derivante da un provvedimento giurisdizionale esecutivo non lascia alcun margine di apprezzamento discrezionale al Consiglio comunale e che il riconoscimento svolge una mera funzione ricognitiva, di presa d'atto finalizzata al mantenimento degli equilibri di bilancio;

Considerato che i principi contabili impongono ad amministratori e funzionari di evidenziare tempestivamente eventuali passività insorte, nonché di adottare tempestivamente e contestualmente

gli atti necessari a riportare in equilibrio la gestione modificando, quando necessario, le priorità in ordine alle spese già deliberate;

Dato atto che il debito di che trattasi rientra fra le ipotesi di cui all'art. 194 comma 1 lett. a) del d.lgs. 18.8.2000 n. 267 - TUEL, e ritenuto di doverne disporre il riconoscimento ai sensi della normativa richiamata;

Richiamato l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 in base al quale i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo e alla competente procura della Corte dei Conti;

Considerato che vi è adeguato stanziamento di bilancio e che pertanto si deve dare esecuzione alla sentenza stessa;

Vista la nota di data 19.12.2022 prot. n. 5403 del Responsabile del Servizio Finanziario del comune di Ospedaletto con la quale viene richiesto al Consiglio comunale di riconoscere il debito fuori bilancio.

Vista la nota di data 20.11.2025 prot. n. 4998 del Responsabile del Servizio Finanziario del comune di Ospedaletto con la quale viene richiesto al Consiglio comunale di riconoscere il debito fuori bilancio;

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione economico-finanziario di data 20.11.2025, acquisito agli atti sub prot. n. 5000 dd. 20.11.2025.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018 n. 2 e s.m.;
- la L.P. n. 18/2015, "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m., (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della Legge n. 42/2009);
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 28.06.2018;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 23/12/2024, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2025-2027;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 09/01/2025, con la quale si è provveduto ad approvazione l'Atto Programmatico di indirizzo – parte finanziaria;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 54 di data 27/07/2023 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025, aggiornato per il 2025 con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 di data 25/03/2025 e n. 60 del 28.05.2025.

Ravvisata l'opportunità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., al fine di consentire celermente la refusione del debito alla parte ricorrente;

Preso atto dei pareri di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati al presente provvedimento;

Messa ai voti la presente proposta, con voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0, astenuti n. 3 (Furlan Mirko, Pierotti Nicola, Zortea Sandro), su n. 10 Consiglieri presenti e votanti palesemente espressi per alzata di mano, il cui esito è stato proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori designati ad inizio seduta,

d e l i b e r a

1. Di riconoscere, ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 18.8.2000 n. 267, il debito fuori bilancio derivante dall'esecuzione della sentenza del Giudice di Pace di Borgo Valsugana n. 59/2024 (allegata), emessa il 27.11.2024, R.G. 578/2024, con la quale l'organo giudicante ha accolto il ricorso della controparte ed ha altresì condannato l'Amministrazione a rifondere alla parte ricorrente, O.G., le spese del giudizio liquidate complessivamente in € 43,00.-;
2. Di dare atto che la spesa conseguente trova imputazione a carico dell'esercizio finanziario 2025, nel seguente modo:

Missione	Programma	Titolo	2° livello	3° livello	4° livello	5° livello	Capitolo	Importo Euro	Anno esigibilità
1	11	1	2	1	99	999	470	43,00	2025

3. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009 e del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. -TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
4. Di trasmettere copia del presente atto alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della Legge n. 289/02;
5. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 7, voti contrari n. 0, astenuti n. 3 (Furlan Mirko, Pierotti Nicola, Zortea Sandro), su n. 10 Consiglieri presenti e votanti, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige, approvato con L.R. 03 maggio 2018, nr. 2 e ss.mm.ii., per le ragioni evidenziate in premessa.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- a) opposizione alla Giunta comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5, della L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;*
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- c) in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.*

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 18.8.2000 n. 267. Sentenza n. 59/2024 Giudice di Pace di Borgo Valsugana.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Licciardiello Edy

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL Segretario Comunale
Dott.ssa Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 81 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 3/L e s.m.

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 18.8.2000 n. 267. Sentenza n. 59/2024 Giudice di Pace di Borgo Valsugana.

Regolarita' tecnica

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 20-11-25

Il Responsabile del servizio
F.to Trentin Sara

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 37 del 27-11-2025

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 18.8.2000 n. 267. Sentenza n. 59/2024 Giudice di Pace di Borgo Valsugana.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 10 giorni consecutivi con numero di registrazione 424 all'albo pretorio on line del sito www.comune.ospedaletto.tn.it.

- Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile

Comune di Ospedaletto li 28-11-2025

IL RESPONSABILE

Dott.ssa Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 37 del 27-11-2025

Oggetto: Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.lgs. 18.8.2000 n. 267. Sentenza n. 59/2024 Giudice di Pace di Borgo Valsugana.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

IL RESPONSABILE
Biscaro Sonia

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa